

REGNO DEL BELGIO

SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE PER L'ECONOMIA, LE PMI, I LAVORATORI AUTONOMI E L'ENERGIA

Regio decreto sulla procedura di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio di impianti a fune destinati al trasporto di persone

FILIPPO, Re dei Belgi,

saluta tutti i contemporanei e i posteri.

Visto il regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE;

visto l'articolo IX.4, paragrafo 1, punto 1 del codice di diritto economico;

vista la comunicazione alla Commissione europea del XXX, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

visto il parere CCE XXX della Commissione consultiva speciale per il consumo in qualità di rappresentante dei settori interessati, espresso il XXX;

visto il parere xxxxx/x del Consiglio di Stato, del ... (data), in applicazione dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 1, punto 2, delle leggi sul Consiglio di Stato, consolidato il 12 gennaio 1973;

su proposta del ministro dell'Economia,

abbiamo deciso e decretiamo quanto segue:

Articolo 1. Il presente decreto si applica agli impianti a fune destinati al trasporto di persone disciplinati dal regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE, di seguito denominato «regolamento (UE) 2016/424».

Fatto salvo il secondo paragrafo dell'articolo 5, gli impianti considerati storici, culturali o parte del patrimonio messi in servizio prima del 1° gennaio 1986 e ancora in funzione non rientrano nell'ambito di applicazione del primo comma.

Articolo 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/424.

Articolo 3. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni riportate di seguito.

1. Ministro: il ministro competente per la protezione della sicurezza dei consumatori.
2. Contraente principale: qualsiasi persona fisica o giuridica che commissiona la costruzione di un impianto.

Articolo 4. Il contraente principale è la persona responsabile di cui al regolamento (UE) 2016/424.

Articolo 5. La costruzione e la messa in servizio di un impianto di cui all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione del ministro, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/424.

Qualora siano apportate modifiche significative a un impianto di cui all'articolo 1, deve essere richiesta al ministro una nuova autorizzazione di messa in servizio.

I componenti e i sottosistemi di sicurezza possono essere installati e messi in servizio solo se consentono la costruzione di impianti che non sono suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, la sicurezza dei beni, se correttamente installati, mantenuti e gestiti conformemente alla loro destinazione d'uso.

Articolo 6. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, primo paragrafo, deve essere presentata dal contraente principale alla direzione generale per la Qualità e la sicurezza del servizio pubblico federale per l'Economia, le PMI, i lavoratori autonomi e l'energia.

La domanda di autorizzazione di cui al primo paragrafo contiene i documenti elencati all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/424.

L'analisi della sicurezza di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/424 è effettuata da un organismo accreditato.

Articolo 7. Gli impianti di cui all'articolo 1 possono essere mantenuti in funzione solo se soddisfano le condizioni stabilite nell'analisi di sicurezza di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/424.

Articolo 8. Fatto salvo il secondo paragrafo dell'articolo 5, il presente decreto non si applica agli impianti messi in esercizio prima della sua entrata in vigore.

La messa in servizio di un impianto costruito, ma non commissionato, o in costruzione, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è subordinata all'autorizzazione del ministro ai sensi del primo paragrafo dell'articolo 5.

Articolo 9. Il presente decreto entra in vigore il XXX.

Articolo 10. Il ministro competente per la Tutela della sicurezza dei consumatori è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Redatto a

Per il Re

Il ministro dell'Economia.